REGOLAMENTO (CE) N. 179/2005 DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1917/2000 per quanto riguarda la trasmissione di dati alla Commissione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi (¹), in particolare gli articoli 11 e 13,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e che abroga il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio (²), applicabile dal 1º gennaio 2005, istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri.
- (2) È opportuno ridurre da sei settimane a quaranta giorni il periodo di trasmissione dei dati sul commercio estero allo scopo di conformarlo al periodo di trasmissione dei dati aggregati relativi agli scambi intracomunitari.
- (3) Come ha dichiarato ripetutamente il Consiglio, la supervisione dell'unione economica e monetaria rende necessaria una trasmissione rapida delle statistiche sul commercio.
- (4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1917/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio in relazione alle statistiche del commercio estero (³).
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle statistiche degli scambi di beni con i paesi terzi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1917/2000 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 32

- 1. Gli Stati membri elaborano:
- a) i risultati aggregati definiti, per ogni flusso, come il valore totale degli scambi con i paesi terzi e la ripartizione per prodotti secondo le sezioni della classificazione tipo del commercio internazionale, revisione 3;
- b) i risultati dettagliati di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento di base.
- 2. Gli Stati membri trasmettono i dati alla Commissione senza indugio come segue:
- a) conformemente al paragrafo 1, lettera a), entro 40 giorni dalla fine del periodo di riferimento;
- b) conformemente al paragrafo 1, lettera b), entro 42 giorni dalla fine del periodo di riferimento.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1º marzo 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2005.

Per la Commissione Joaquín ALMUNIA Membro della Commissione

⁽¹) GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 102 del 7.4.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 229 del 9.9.2000, pag. 14. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1669/2001 (GU L 224 del 21.8.2001, pag. 3).